

Rif. Prot. n. 0000300-08/03/2021-CM_B816-A2-P-9.5/2019/A2/1278

CONFERENZA DI SERVIZI

(Art. 7 del D.p.R. 160/2010 - articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)

Verbale N. 2

Seduta del 4 marzo 2021

Presso – Stanza Virtuale <https://call.lifesizecloud.com/1177397>

OGGETTO: D.P.R. 160/2010, art. 7, D.Lgs. 152/2006 art. 29-octies, lett. b) – Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 104 del 18/10/2007, aggiornata con decreto n. 120 del 18/12/2012 Gestore: **ALUBRILL S.r.l.** con sede località Mercatale in Comune di Sassocorvaro Auditore (PU), Via dell'Industria, 22. **Pratica N. 2618/9/5 del 14/10/2019** (indicare nelle successive trasmissioni e/o contatti con questo SUAP).

Il SUAP del Montefeltro con la PEC del 15/02/2021, prot. n. 199, acquisita al prot. n. 168092 di medesima data, convocava la seconda riunione della conferenza dei servizi, in modalità video conferenza, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale della Alubrill S.r.l., con installazione in Sassocorvaro, Via dell'industria, 22, Località Mercatale. Si convocavano alla video riunione: la Regione Marche P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica, l'ARPAM Direzione Tecnico Scientifica e Dipartimento Provinciale di Pesaro, Marche Multiservizi S.p.A. (gestore del Servizio idrico), il Sindaco del Comune di Sassocorvaro Auditore e il proponente Alubrill S.r.l. La conferenza è convocata per acquisire ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. 152/2006: le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il parere dell'ARPAM per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti ed il parere obbligatorio vincolante del gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. l'art. 30 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato con Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010 e ss.m.ii..

Sono presenti i seguenti soggetti:

Per il SUAP: Andrea Corbellotti, responsabile del procedimento e dello Sportello Unico del Montefeltro.

Per la Regione Marche: Alessio Avaltroni con delega del Dirigente ID: 22195723 del 01/03/2021, trasmessa al SUAP con nota p.e.c. prot. n. 233476 del 02/03/2021 e Francesca Assuigi, acquisita dal SUAP con prot. n. 281 del 04/03/2021;

Per il Comune di Sassocorvaro: Arch. Marco Maria Rondini con delega del Sindaco trasmessa con p.e.c. ed acquisita dal SUAP con prot. n. 729 del 04/03/2021;

Per Marche Multiservizi S.p.A.: Bernardini Stefano funzionario delegato dal Direttore Funzione Reti con nota p.e.c. prot. n. 2999 del 02/03/2021, acquisita dal SUAP con prot. n. 280 del 04/03/2021;

Per la Alubrill S.r.l.: Pierucci Paolo, rappresentante legale, Bertini Claudio e Tamara Giacometti consulente del CAE.

Corbellotti alle ore 10.10 apre la seduta e dà la parola ad Avaltroni.

Avaltroni riassume l'iter procedimentale. Il riesame è stato avviato per scadenza termini AIA. L'azienda ha presentato la documentazione richiesta nel corso della prima seduta della conferenza. Sono state ottemperate le richieste dell'autorità competente e chiede informazioni circa la planimetria integrativa della rete fognaria, dove è indicato un serbatoio di gasolio.

Pierucci risponde che è un refuso, legato al vecchio generatore dismesso da anni, e che lo stesso serbatoio non è più presente.

Avaltroni chiede un aggiornamento della planimetria.

Bertini risponde e condivide a video la planimetria aggiornata dove è già stato già eliminato il serbatoio. Provvederà a trasmetterla ufficialmente.

Avaltroni passa la parola a Bernardini in relazione al parere di Marche Multiservizi S.p.A., che si allega al presente verbale (**doc. all. n. 1 – prot. n. 2618 del 23/02/2021**).

Bernardini conferma le prescrizioni ivi presenti inclusa la portata mensile ammissibile allo scarico industriale in pubblica fognatura. Chiede inoltre se sono presenti acque di prima pioggia.

Bertini risponde che le acque descritte nella relazione sono quelle presenti intorno all'area del depuratore. Tale area è munita di cordoli e le acque meteoriche che finiscono all'interno di questa piccola area sono acque di prima pioggia. La rete di raccolta è priva di separatore tra acque di prima e seconda pioggia.

Bernardini conclude che non è corretto parlare di acque di prima pioggia, ma di acque di dilavamento.

Bertini mostra a video la planimetria indicando il punto nel quale sarà installato il campionatore auto svuotante. In relazione alla tempistica di esecuzione anche del misuratore di portata comunica che il lavoro sarà eseguito in estate, e i sistemi saranno installati e a regime per il 30 settembre 2021.

Bernardini risponde che per Marche Multiservizi la data indicata va bene.

Prosegue con i restanti punti del parere riguardo la portata dello scarico, l'aggiunta del parametro Tensioattivi cationici per il calcolo dei Tensioattivi totali, i limiti imposti agli inquinanti da monitorare e le frequenze degli autocontrolli.

Bertini dichiara che la limitazione della portata mensile, più che di quella annuale, è una imposizione gravosa per l'azienda ma potrà essere ottemperata.

Avaltroni mostra a video il quadro prescrittivo per lo Scarico S1 come derivante dal parere di Marche Multiservizi spa. In riferimento alla situazione attualmente autorizzata aumentano le frequenze del monitoraggio che diventa quadrimestrale per tutti i parametri incluso il Nichel, unico attualmente mensile.

Sono inoltre aggiunti al controllo i parametri Cadmio, Mercurio, Piombo, Cianuri, Fluoruri e Azoto totale.

Restano confermati i valori limite per le emissioni in acque superficiali ma si impongono per Fosforo totale il limite di 2mg/l e per l'Azoto totale il limite di 15mg/l.

Bertini concorda sull'aumento delle frequenze di monitoraggio e sull'aggiunta dei parametri da monitorare ma in riferimento ai valori limite in concentrazione per i parametri Azoto totale e Fosforo totale esprime perplessità per il valore imposto.

In particolare in relazione al valore imposto per il Fosforo totale osserva che è cinque volte inferiore a quello previsto per lo scarico in acque superficiali, mentre la definizione di Azoto totale, che per norma va calcolato come somma di Azoto organico, ammoniacale, nitroso e nitrico, vede nei l rispettivi singoli limiti sommati un valore più che doppio di quello imposto. Tutto ciò risulta particolarmente penalizzante per l'azienda.

Bernardini risponde che sono valori derivanti dall'applicazione della norma regionale. Il loro mancato rispetto da parte della stessa Marche Multiservizi non consentire il trattamento di acque industriali nel proprio depuratore.

Bertini chiede se tali valori limite per Azoto totale e Fosforo totale possano essere regolamentati in autorizzazione differenziando il quadro prescrittivo in caso di superamento del limite imposto da Marche Multiservizi da un lato e del limite per acque superficiali dall'altro. L'azienda ad oggi ha emesso concentrazioni per i suddetti parametri che potrebbero risultare compatibili con i nuovi limiti, ma si troverebbe esposta a sanzioni superando i limiti imposti da Marche Multiservizi pur rimanendo molto al di sotto di quelli per acque superficiali di cui al D.Lgs. 152/06 applicati ad uno scarico in pubblica fognatura.

Avaltroni osserva che il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato è obbligatorio ai sensi dell'art. 30 della Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, che una volta recepito entra a far parte del quadro prescrittivo della autorizzazione rilasciata. Conseguentemente un superamento del limite imposto, quale esso sia comporta una violazione della Autorizzazione Integrata Ambientale univocamente trattata dalla norma vigente.

Ciccioli conferma e ribadisce quanto espresso da Avaltroni e chiede a Bernardini se Marche Multiservizi applichi gli stessi limiti restrittivi a tutte le aziende, anche a quelle non soggette ad AIA, che conferiscono acque industriali nella fognatura che afferisce al loro depuratore.

Bernardini risponde affermativamente. Nella zona non ci sono altri impianti AIA, ma comunque a tutti le installazioni produttive interessate sono applicati quegli stessi limiti o non se ne accetterebbero i reflui.

Avaltroni, verifica che la discussione sulle prescrizioni di Marche Multiservizi sia conclusa e procede con il parere espresso a mezzo PEC da ARPAM Dip. Prov. Pesaro in data odierna, che si allega al presente verbale (**doc. all. n. 2 – prot. n. 6928 del 04/03/2021**). Lo condivide a video e lo legge assieme ai presenti.

In relazione al primo punto nel parere di ARPAM in cui, vista la presenza di Cobalto acetato tra le materie prime, ai sensi dell'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 ogni 5 anni dalla data di rinnovo dell'autorizzazione il gestore deve presentare una relazione con l'analisi delle alternative, dei rischi e della fattibilità tecnica della sostituzione delle stesse, ritiene che tale richiesta possa essere recepita mediante specifica prescrizione nel decreto autorizzativo.

Bertini concorda dichiarando che ne era consapevole

Giacometti interviene in relazione al secondo punto del parere di ARPAM, relativo alla metodica di indagine per il parametro Idrocarburi totali dallo scarico dei reflui industriali S1, indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo proposto.

Ritiene infatti che vi sia un equivoco conseguente ad un errore di pubblicazione nella tabella 7.3 di cui all'allegato C al Decreto del Dirigente VAA n. 258/2019.

Ne mostra a video il raffronto con la equivalente tabella del precedente Decreto del VAA n. 8/2012.

A ulteriore riscontro precisa che in letteratura il metodo in oggetto è sconsigliato per l'esame degli IPA, pur essendo riportato in tabella da applicare a tale inquinante.

Avaltroni osserva che il problema incide non solo sul caso in esame, ma in generale e ritiene necessaria una valutazione dell'ufficio e nel caso una revisione del citato Decreto 258/2019.

Ciccioli concorda.

Avaltroni passa al terzo punto del parere ARPAM relativo alla richiesta di eliminare l'analisi del parametro alcalinità tra quelli indagati alle emissioni E2 ed E7. ARPAM osserva che il parametro, tipico delle aziende del settore galvanico come sancito anche nella Determinazione n. 453/2019 dalla Provincia di Pesaro

Urbino, è risultato paragonabile al valore limite imposto dall'autorizzazione vigente negli autocontrolli degli anni 2018 e 2019 per entrambe le emissioni interessate E2 ed E7. Conclude pertanto che non possa essere accolta la richiesta di eliminare tale parametro.

Bertini prende atto del diniego ma osserva che la norma prevede un metodo di misura per tale parametro relativa agli ambienti di lavoro e non alle emissioni in atmosfera. Il gestore ha finora comunque utilizzato tale metodo per tale diversa fattispecie, ma chiede se sia da ritenersi valido o se ne vada applicato uno più idoneo, anche in considerazione del fatto che il parametro alcalinità, e quindi la relativa metodica di analisi, non è presente nella tabella 7.2 di cui all'allegato C al Decreto del Dirigente VAA n. 258/2019.

Ciccioli propone pertanto di richiedere un chiarimento ad ARPAM, sulle base delle osservazioni finora espresse e con particolare riferimento alla metodica più corretta da utilizzare per l'analisi del parametro Alcalinità alle emissioni convogliate in atmosfera.

Avaltroni concorda, ma ricorda il rispetto delle tempistiche per la conclusione del procedimento.

Quindi passa al punto finale del parere ARPAM, nel quale in relazione alle materie prime e alle lavorazioni svolte, si indica la necessità di verificare la presenza di altri inquinanti in emissione, quali le sostanze organiche volatili e, relativamente all'impianto di ossidazione, i composti del Cobalto e Acido Nitrico modificando di conseguenza i monitoraggi da effettuare.

Bertini ritiene che tali inquinanti, proprio per le ridotte quantità utilizzate di materie prime che li contengono e per la tipologia di lavorazioni effettuate, incidano in maniera non significativa sulle conseguenti emissioni in atmosfera. In particolare:

In riferimento alle *Sostanze Organiche Volatili*, queste non risultano un inquinante caratteristico dell'azienda e i prodotti presenti in azienda che li contengono, sono utilizzati in ridotte quantità. Pertanto si ritiene che le indagini alle emissioni in atmosfera non debbano essere integrate con tale ulteriore monitoraggio.

Per quanto riguarda l'*acido nitrico*, sulla base del precedente quadro autorizzativo delle emissioni in atmosfera presente nell'AIA in vigore, l'azienda monitora la presenza dello stesso in emissione attraverso il controllo del parametro ossidi di azoto, secondo quanto previsto dal punto 20 della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda il *cobalto*, l'azienda utilizza l'acetato di cobalto in una vasca di lavorazione in concentrazioni molto basse e pertanto non si ritiene possa incidere in maniera significativa sulle conseguenti emissioni in atmosfera. Propone comunque di effettuare una indagine di tale parametro in occasione dei primi monitoraggi per le emissioni in atmosfera, da trasmettere unitamente al piano di monitoraggio e controllo del corrente anno. Qualora il risultato delle analisi svolte confermi che tale inquinante non risulti rilevabile in atmosfera, l'azienda potrà evitare ulteriori indagini negli anni successivi; diversamente il controllo su tale parametro verrà eseguito anche per i successivi autocontrolli.

Avaltroni concorda e dà infine lettura del parere del Comune di Sassocorvaro Auditore, che si allega al presente verbale (**doc. all. n.3 – prot. n. 2800 del 03/03/2021**). Si tratta di un parere favorevole dal punto di vista urbanistico, sanitario e delle emissioni sonore. Chiede a Rondini se ci sono ulteriori osservazioni.

Rondini non ha nulla da aggiungere.

Corbellotti, verificato che non ci sono ulteriori questioni da dibattere, chiude i lavori della seduta che termina alle ore 11.20

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo Pretorio del Comune di Sassocorvaro Auditore e sul sito internet di questo Sportello.

Il Verbalizzante: Dott.ssa Francesca Assuigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Regione Marche: Dott. Alessio Avaltroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Sassocorvaro Auditore: Dott. Arch. Marco Maria Rondini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

MARCHE MULTISERVIZI SPA: Dott. Stefano Bernardini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

SUAP Montefeltro: Geom. Andrea Corbellotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



GIUNTA REGIONALE

Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio

Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica

Prot. N. 233476 del 02/03/2021

AL SUAP Montefeltro
Unione Montana del Montefeltro
suap.um.montefeltro@emarche.it

Oggetto: A00773 D. Lgs 152/2006 art. 27 bis – Alubrill s.r.l. Conferenza di Servizi per il giorno 27 febbraio 2020. Trasmissione delega

Con la presente si trasmette la Delega del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Qualità dell'aria e Protezione Naturalistica Roberto Ciccioni al funzionario Alessio Avaltroni a rappresentarlo alla Conferenza di Servizi on line per il giorno 04 marzo 2021 – ore 10,00 presso la stanza virtuale Lifesize n. 1177397.

DELEGA

Il Responsabile del Procedimento
Alessio Avaltroni

Il Dirigente
Roberto Ciccioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO
Delega ID ____ del __-03-2021



Sigla FR/ING/GPF/FG
Data 02/03/2021
Prot. 2999

Allo
Sportello Unico Attività Produttive
Montefeltro
Via N. Amaducci, 34
61021 Carpegna (PU)
Pec: suap.um.montefeltro@emarche.it

Pratica SUAP n° 2618/9/5 del 14/10/2019

Oggetto: Parere relativo al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 59/2005, relativa allo stabilimento per il trattamento superficiale dei metalli attraverso il principio della elettrolisi nella ossidazione anodica dell'alluminio, sito in comune di Sassocorvaro Auditore (PU), in Via dell'Industria n. 22 – **Conferenza di Servizi.**

Ditta: ALUBRILL Srl
Pratica: 2/19 autorizzazione

La sottoscritta Ing. Simona Francolini, in qualità di Direttore Funzione Reti della Società Marche Multiservizi Spa,

DELEGA

il Geom. Stefano Bernardini (s.bernardini@gruppomarchemultiservizi.it) a rappresentare la scrivente Società alla Conferenza di Servizi convocata per il giorno Giovedì 04/03/2021 alle ore 10:00, in modalità video conferenza, inerente alla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Ing. Simona Francolini
Direttore Funzione Reti
Originale firmato digitalmente



Sigla FR/ING/GPF/FG
Data 23/02/2021
Prot. 2618

Allo
Sportello Unico Attività Produttive
Montefeltro
Via N. Amaducci, 34
61021 Carpegna (PU)
Pec: suap.um.montefeltro@emarche.it

Pratica SUAP n° 2618/9/5 del 14/10/2019

Oggetto: Parere relativo al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - D.Lgs. 59/2005, relativa allo stabilimento per il trattamento superficiale dei metalli attraverso il principio della elettrolisi nella ossidazione anodica dell'alluminio, sito in comune di Sassocorvaro Auditore (PU), in Via dell'Industria n. 22 - **Precisazione e richiesta chiarimenti.**

Ditta: ALUBRILL Srl
Pratica: 2/19 autorizzazione

In riferimento all'oggetto, vista la documentazione trasmessaci in allegato alla convocazione della Conferenza di Servizi indetta per Giovedì 04/03/2021 alle ore 10:00, acquisita con prot. 2208 del 15/02/2021, e richiamato il parere favorevole, con prescrizioni, al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già espresso con prot. 15921 del 03/12/2020, si precisa che l'attuale depuratore non è in grado di ricevere portate superiori, pertanto non è possibile accogliere la Vostra richiesta di modulazione del limite massimo mensile di portata, così come rappresentato nella "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA". Si conferma pertanto il massimo valore ammissibile di 840 mc/mese.

Inoltre si rileva che, a pag. 20 del documento "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO", nella colonna "Inquinanti", per il calcolo dei Tensioattivi totali mancano i cationici. Sui documenti "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" e "SCHEMA F - SCARICHI IDRICI", risulta barrato il campo di 1^ pioggia, si chiede pertanto se tale dichiarazione sia un mero refuso, in quanto nella documentazione a tutt'oggi prodotta non vi è traccia del trattamento di tali reflui. Infine si chiede di integrare la "PLANIMETRIA FOGNATURE INGRANDIMENTO IN SCALA 1:500" con l'esatta allocazione del campionatore auto svuotante.

Restiamo in attesa di sollecito riscontro, al fine di poter esprimere il parere nella Conferenza di Servizi suddetta.

Distinti saluti.

Ing. Simona Francolini
Direttore Funzione Reti
Originale firmato digitalmente



Rif: nota della Regione Marche di convocazione Conferenza dei Servizi acquisita al prot. ARPAM n. 0004668 del 15/02/2021

Prot. N. 6928 del 04/03/2021

Regione Marche

P.F Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

PEC : regione.marche.valutazamb@emarche.it

SUAP Montefeltro

Unione Montana del Montefeltro

PEC : suap.um.montefeltro@emarche.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, art. 29-quater comma 6 – Installazione: **Alubrill S.r.l.**, sita in Via dell'Industria n. 22, Località Mercatale, Sassocorvaro (PU) – Domanda di riesame (PRATICA N° 2618/9/5-2019) – Richiesta di chiarimenti sulla nuova versione di PMC proposto

In merito alla Vostra nota di convocazione della Conferenza dei Servizi acquisita al prot. ARPAM n. 0004668 del 15/02/2021, unitamente alla quale si trasmetteva nuova documentazione integrativa fornita dalla ditta in oggetto comprensiva di una nuova proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (file denominato "03 PIANO MONITORAG CONTROLLO"), richiamate le competenze di cui al comma 6 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ritiene quanto segue.

- 1) In riferimento alla tabella 3.1.1 – materie prime si nota, oltre alla modifica di quanto precedentemente presentato, la presenza di "Cobalto acetato", sostanza classificata, fra l'altro, come H350i ("Può provocare il cancro se inalato"), H341 ("Sospettato di provocare alterazioni genetiche") e H360F ("Può nuocere alla fertilità"); l'emissione di tale sostanza è soggetta alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06 (recentemente introdotto con l'entrata in vigore del D.Lgs. 102 del 30/07/2020) che, in caso di utilizzo di dette sostanze, prevede che ogni 5 anni a decorrere dalla data di rinnovo dell'autorizzazione, il gestore presenti una relazione *"con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi, e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze"*.
- 2) Relativamente alla tabella 3.6.1 – scarichi industriali, si constata che per il parametro "idrocarburi totali" è stato proposto un metodo d'analisi differente da quello indicato nell'allegato C del decreto regionale 258 del 30/12/2019, in contrasto con quanto riportato al paragrafo "integrazioni volontarie dell'elaborato "documentazione integrativa".
Si ribadisce che per quanto riguarda le Emissioni in acqua, il PMC dovrà contenere le prescrizioni stabilite dall'Autorità Competente in accordo con l'Ente Gestore del S.I.I..

3) Per quanto riguarda la richiesta di eliminare il monitoraggio del parametro "alcalinità" dai punti di emissione derivanti dalla linea di ossidazione, per quanto di competenza, si ritiene che non possa essere accolta la richiesta. Si riportano, comunque, le seguenti considerazioni, allo scopo di supportare la Regione, quale Autorità Competente, nelle proprie valutazioni:

- la ricerca di questo parametro in emissione è spesso associata all'attività di galvanica e prescritta comunemente nelle autorizzazioni in relazione alle emissioni in atmosfera per queste tipologie di impianti;
- la Provincia di Pesaro e Urbino (territorio nel quale ricade l'installazione in oggetto) con determinazione n. 453 del 10/05/2019 (recante disposizioni in merito all'adozione dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), prevede il suddetto inquinante tra quelli caratteristici dell'attività di "anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche";
- gli autocontrolli eseguiti dalla ditta negli anni 2018 e 2019 dimostrano che il valore in concentrazione rilevato per tale parametro è risultato paragonabile al limite impartito in AIA; nello specifico a fronte di un valore limite prescritto in concentrazione di 5 mg/Nmc, i valori riscontrati sono risultati pari a 4,19 mg/Nmc e 4,08 mg/Nmc, per l'emissione E2, e 3,93 mg/Nmc e 3,86 mg/Nmc, per l'emissione E7.

Oltre a quanto sopra considerato si demanda alla Regione, quale Autorità Competente, la valutazione in merito alle prescrizioni concernenti le emissioni in atmosfera; in particolare considerati i prodotti impiegati e le lavorazioni svolte, si ritiene che dovrebbe essere verificata l'eventuale presenza di altri inquinanti in emissione, quali le sostanze organiche volatili e, relativamente all'impianto di ossidazione, i composti del Cobalto (in caso di utilizzo di sostanze che li contengano) e Acido Nitrico. Qualora, a seguito di tali valutazioni, l'Autorità Competente ritenga necessario modificare il set dei parametri oggetto dei monitoraggi, il gestore dovrà presentare nuova tabella 3.5.1 inserendo i parametri, le relative proposte di limiti e metodi d'analisi.

Distinti saluti

VG/

**Il Direttore del Dipartimento di Pesaro
Dott.ssa Patrizia Ammazalorso**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/200, del D.Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Comune di Sassocorvaro Auditore

Provincia di Pesaro e Urbino

.Prot. n° 2800 del 3 marzo 2021

Prot. SUAP N. 729 del 04/03/2021

.rif n° 2005 del 16 febbraio 2021

RMM/tec0/parere AIA allubril.docx

suap.um.montefeltro@emarche.it

AL SUAP UNIONE MONTANA MONTEFELTRO

regione.marche.valutazamb@emarche.it

ALLA REGIONE MARCHE
P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
C.A. c.a. Dott. Alessio Avaltroni – R.U.P.

Oggetto: PRATICA SUAP 2618/2019 – DITTA ALLUBRIL SRL – STABILIMENTO DI VIA DELL'INDUSTRIA N° 22 – COMUNE DI SASSOCORVARO – RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)
Parere Urbanistico - Igienico Sanitario sull'emissione in atmosfera ai sensi del Art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152
parere in sostituzione del nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n°447.

I sottoscritti Grossi Daniele sindaco del Comune di Sassocorvaro Auditore e Rondini Marco Maria, in qualità di responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Sassocorvaro,

Premesso che:

- il procedimento in oggetto è quello promosso dalla ditta ALLUBRIL SRL con sede in Via Dell'industria, 22 con domanda assunta agli atti del SUAP Montefeltro prot. n. 2618/9/6 del 14/10/2019,

Vista:

- la nota del SUAP, ed acquisita tramite PEC al prot n. 2005 del 16-02-2021 con la quale si INDICEVA LA conferenza dei servizi decisoria per cui risulta necessario il presente parere espresso

Visti gli atti di ufficio,

Vista l'istanza presentata al Suap Montefeltro dalla ditta ALLUBRIL SRL. stabilimento di n Via Dell'industria, 22 Comune di Sassocorvaro Auditore

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE, dal punto di vista edilizio-urbanistico, risultando l'intervento privo di alcun incremento volumetrico e di superficie utile

FAVOREVOLE, dal punto di vista igienico-sanitario in quanto il Sindaco non ravvisa per tale zona, peculiarità tali da richiedere limiti inferiori a quelli tabellari.

FAVOREVOLE, dal punto di vista dei rumori "Art 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n°447 in quanto si dichiara che **"le cui emissioni di rumore non saranno superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento"**.

Distinti saluti.

Sassocorvaro, lì 03/03/2021

Il Sindaco
Grossi Daniele
Firmato Digitalmente

Il Responsabile area Urbanistica
Rondini Arch. Marco Maria
Firmato Digitalmente